



9 NOVEMBRE 2023



CONFERENZA UNIFICATA

9 novembre 2023

Punto 9) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2023, N. 140, RECANTE "MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Estensione super sisma bonus area Campi Flegrei

All'articolo 2 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma "4.bis Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2026".

Motivazione

L'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede analisi di vulnerabilità per gli edifici privati, ma non individua alcun meccanismo di finanziamento degli interventi conseguenti. Per dare risposte ai cittadini, ma anche per evitare rischiose ripercussioni sul crollo del mercato immobiliare, si propone di applicare lo strumento del Super Sisma bonus anche agli interventi di mitigazione previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica.

Centri di competenza per istruttoria vulnerabilità edilizia pubblica

All'articolo 2, comma 1, alla fine della lettera c) inserire il seguente periodo "L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi delle vulnerabilità e del piano delle misure è svolta dai centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità."

Motivazione

Sulla base di precedenti esperienze avute in emergenze gestite dal DPC, si chiede di affidare ai centri di competenza l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia e del conseguente primo piano di misure per la relativa mitigazione, per assicurare efficacia, omogeneità e congruità economica degli interventi, oltre ad una mappatura degli stessi di importanza rilevante.

Equiparazione area rossa flegrea alla zona sismica "1"

All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1".

Motivazione

La proposta garantisce, senza aumento di spesa, la copertura finanziaria mediante provvedimenti già in essere, come quello di Casa Italia sulla vulnerabilità delle Scuole, attivo presso il MIUR.



Condivisione con i Comuni del piano di comunicazione alla popolazione

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "in raccordo con il Dipartimento della protezione civile" aggiungere le parole "e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea".

Motivazione

Si chiede di assicurare che alle attività di cui all'art 3 sulla comunicazione partecipino attivamente tutti i Comuni della area rossa.

Finanziamento interventi strutturali su rete viaria

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "stima dei costi" e prima delle parole "nonché allo scopo" sono aggiunte le parole "dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 e di altre vie di fuga di primaria importanza, destinando anche risorse per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere".

Motivazione

Si chiede di dare priorità agli interventi previsti con la Legge 887/84, da finanziare con fondi regionali e nazionali, per recuperare il gap di realizzazione delle opere incompiute considerate prioritarie in relazione al precedente bradisismo di 40 anni fa ed ancoran non realizzate o aperte al pubblico.

Avvio esercizio gallerie vie di fuga tang. Napoli/porto Pozzuoli

All'articolo 5, alla fine del comma 1, aggiungere le parole "Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentale, finanziate nell'ambito della legge 887/84, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle Infrastrutture attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa".

Motivazione

L'applicazione della previsione proposta consentirebbe di risolvere la questione del collegamento fra Porto di Pozzuoli e Tangenziale, opera della Legge 887/84 da poco terminata.

Personale

All'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dodici mesi" con le parole "trentasei mesi".



All'articolo 6, comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo "nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada).

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: "aa) ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente alinea si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

Motivazione

La modifica è essenziale per avere maggiore garanzia di partecipazione di tecnici alle selezioni. Recenti esperienze mostrano con chiarezza che c'è carenza di offerta che va quindi stimolata, aumentando il tempo del contratto. Peraltro, formare per soli 12 mesi tecnici che certamente potranno essere utili anche nel proseguo non è logico. Inoltre, c'è necessità di Polizia locale per la gestione del fenomeno, e si suggerisce una modifica a costo zero che però consente ai Comuni di utilizzare risorse che già si trovano nella loro disponibilità. Per la copertura degli oneri relativi al personale si dovrà adeguare conseguentemente la previsione contenuta nel comma 5 "è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023" parametrando la spesa complessiva alla copertura del costo del personale per trentasei mesi, adeguando per l'effetto la copertura finanziaria prevista nell'articolo 7.

